

Sul sito web del Ministero della Salute il 2 marzo scorso è comparso questo avviso: "La bozza di decreto per la definizione dei moduli transattivi da corrispondere ai soggetti che hanno presentato domanda di transazione, come previsto dal D.M. 28 aprile 2009, n. 132, è stata sottoposta alla valutazione dell'Avvocatura generale dello Stato e l'apposita Commissione ministeriale è attualmente impegnata nella necessaria fase di confronto ai fini di acquisire il definitivo parere. Si informa che per ogni ulteriore informazione è stata ripristinata la linea telefonica dedicata che sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 al numero 06 59943135 a decorrere dal 7 marzo 2011". Qualcosa si muove, dice qualcuno; forse lo fanno solo per "concentrare" le telefonate su un unico numero, dicono altri.

Fatto sta che associazioni ed avvocati, per quanto a nostra conoscenza, si stanno muovendo in ordine sparso. Alcune realtà associative si stanno preparando per iniziative e per manifestazioni, altre invece coltivano i contatti col mondo delle istituzioni e della politica, continuando a fidarsi. Pure gli avvocati sembrano orientarsi su più opzioni: chi ha già intrapreso la via amministrativa, per "costringere" il Ministero a dare una risposta alle domande di transazione, chi si è mosso su un piano penalistico, chi infine sta predisponendo azioni per il risarcimento danni da responsabilità precontrattuale; altri infine attendono fiduciosi...

Una cosa è certa: l'iter transattivo non potrà finire in una "bolla di sapone".

Successivamente alle leggi 222 e 244 del 2007, infatti, si sono avuti sia atti amministrativi conseguenti (decreto interministeriale, circolare, etc.), sia dichiarazioni in sede istituzionale (risposte a interrogazioni parlamentari, interventi in Commissione alla Camera e al Senato, etc.).

Tutto ciò ha certamente creato una legittima aspettativa in coloro che hanno presentato domanda di accesso all'iter transattivo, aspettativa giuridicamente fondata: ergo una risposta motivata ad ognuno andrà doverosamente data e, in caso di diniego, non dovrà essere giuridicamente contrastante con quanto stabiliscono le leggi 222 e 244, altrimenti tale diniego sarà inevitabilmente viziato e impugnabile.

E se invece, ma non vogliamo neppure pensarlo, non sarà data risposta agli istanti, quel contenzioso, che con le transazioni si voleva definire, aumenterà in maniera enorme: a mio avviso, infatti, saremo in presenza di una responsabilità del Ministero stesso, responsabilità che, per il solo fatto di non aver concluso l'iter transattivo, potrà fondare autonome

La domanda che oggi molti si pongono

LE TRANSAZIONI SI FARANNO?

L'auspicio è che ci si orienti per un unico provvedimento che riguardi tutti gli interessati e che abbia forza di legge

e ulteriori richieste di risarcimento danni.

Concludo con un'annotazione: pare che il problema sia sempre lo stesso, e cioè la prescrizione, la prescrizione del diritto al risarcimento.

Pare che si persegua da parte del Ministero la strategia già comunicataci: emanare un provvedimento "salvaesclusi", "salva-prescritti".

Fermo restando che ogni mezzo che raggiunga l'obiettivo va bene, io rimango della mia idea, più volte esposta su questo giornale, e pure comunicata ai responsabili del Ministero della Salute: sia emanato subito un unico provvedimento avente forza di legge che riguardi tutti, che sia cioè erga omnes, che affermi un solo unico concetto: tutti coloro che hanno presentato domanda di accesso alla transazione, che abbiano una causa in corso, e che abbiano avuto rico-

nosciuto il nesso causale, siano ammessi alle transazioni, con modalità e importi definiti da separato decreto. Così evitiamo che Ministero ed Avvocatura dello Stato debbano esaminare ogni singola pratica sotto il profilo della prescrizione (cosa non facile e soprattutto foriera di contenzioso) e allo stesso tempo evitiamo di aprire un "doppio binario" (non prescritti e prescritti) che potrebbe non essere contestuale, col rischio quindi di impugnazione dei dinieghi avanti i giudici amministrativi.

Semplice, no?

Se la volontà politica di accogliere e risarcire tutti, più volte manifestata dal Ministro Prof. Fazio e dal Sottosegretario On. Martini, è reale (e non ho ragione per dubitarne) la strada maestra è quella appena ricordata.

> Avv. Marco Calandrino del Foro di Bologna

Indennizzo legge 210/92

RIVALUTAZIONE CERCASI...

Sul "fronte rivalutazione" i prossimi mesi del 2011 saranno decisivi: infatti sulla legittimità delle nuove norme di legge che la negano si dovrà pronunciare la Corte Costituzionale, ed anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo dovrà dire la sua...

Intanto i giudici italiani, nelle cause in corso, stanno in gran parte disponendo dei rinvii.

In relazione a coloro che hanno già ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato, Ministero della Salute, dell'Economia, Regioni ed Ausl si stanno comportando in maniera diversificata: alla maggioranza dei beneficiari viene corrisposto tuttora l'importo comprensivo della rivalutazione maturata al 31 maggio 2010, ad altri la somma versata è tornata ad essere quella precedente la sentenza,

senza alcuna rivalutazione.

Per questi secondi, a nostro parere ingiustamente discriminati, noi avvocati ci siamo attivati in più direzioni, nella consapevolezza che si debba continuare a corrispondere almeno l'importo "cristallizzato" al 31 maggio 2010, comprensivo di rivalutazione.

Invece, per quanto riguarda la rivalutazione maturata e maturanda dopo il 31 maggio 2010 (che ad oggi a nessuno viene data), e i rapporti fra sentenza passata in giudicato e nuova normativa, io ritengo che si debba attendere il responso della Corte Costituzionale italiana e della Corte Europea di Strasburgo.

Avv. Marco Calandrino